	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 194

STINQ - PN/AIA/33

D.Lgs. 152/2006. Diniego all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

SOCIETA' AGRICOLA CASTELLO S.S. DI MARCO PALU' & C.

IL DIRETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla Parte seconda del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999);

Visto il decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I, del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, recante la disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, richiamata dal vigente Piano generale regionale per il risanamento delle acque, che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile, nonché le caratteristiche e gli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente, che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e

lavori pubblici, di seguito denominato "Servizio competente", con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 15 marzo 2007, con la quale la Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C. con sede legale in Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8, di seguito denominata "Società" ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8;

Vista la nota prot. n. ALP.10-12688-PN/AIA/33 del 13 aprile 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 27 aprile 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Atteso che con nota prot. n. 7460, pervenuta in data 17 maggio 2007, il Comune di Caneva ha segnalato le continue e numerose lamentele dei cittadini abitanti nelle vicinanze dell'impianto di cui sopra;

Atteso che la Società ha presentato, in data 22 dicembre 2008, la dichiarazione del Gestore dell'impianto, asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Spilimbergo e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria;

Preso atto che, in data 18 febbraio 2010, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato il Comune di Caneva, la Provincia di Pordenone, l'ARPA Friuli Venezia Giulia, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", nonché la Società richiedente;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 18 febbraio 2010, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà la parola al rappresentante della Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C. che descrive l'attività svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8;
- durante la discussione fra i partecipanti alla Conferenza di servizi emerge che le criticità consistenti nella produzione di polveri e di odori coincidono principalmente con le fasi di fine ciclo, nel momento in cui vengono aperti i capannoni per consentire l'asporto degli animali e delle lettiere e che tale periodo è valutabile in 8 settimane all'anno;
- il rappresentante della Società dichiara che la stessa non effettua lo spandimento agronomico delle lettiere e che pertanto non è tenuta alla presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 12899/ISP. del 18 febbraio 2010, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha chiesto le seguenti integrazioni documentali:

- 1) un elaborato grafico contenente l'estratto del P.R.G.C. del Comune di Caneva, sul quale dovrà essere indicata chiaramente l'area circostante lo stabilimento per un raggio di 1 Km. Tale estratto dovrà avere i colori e l'apposita legenda contenente la normativa di Piano;
- 2) riportare un dato più aggiornato per il consumo di truciolo annuo (pagina 8 della relazione tecnica);
- 3) chiarire la modalità di gestione e smaltimento dell'acqua contenuta nelle vasche di abbattimento polveri (tenendo in considerazione anche gli eventi meteorici che possono causare lo spandimento della stessa);
- 4) aggiornare, tenuto conto che da un sopralluogo effettuato presso l'allevamento si è potuto appurare che il sistema di lavaggio dei capannoni a fine ciclo non prevede più l'utilizzo di un getto d'acqua a pressione (vedi pag. 16 della relazione tecnica) ma viene utilizzato un sistema alternativo che prevede l'utilizzo di una motoscopa e di altra attrezzatura per la disinfezione, la relazione tecnica descrivendo in modo dettagliato tale nuova procedura e il consumo idrico che ne deriva;
- 5) riportare, al fine di un facile paragone, i dati dei consumi idrici (pagina 11 della relazione tecnica), con la stessa unità di misura utilizzata nelle linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria 6.6, lettera a), che indicano, relativamente al fabbisogno medio di acqua negli allevamenti di broilers, un dato che va da 4,5 a 11 litri/capo per ciclo;
- 6) riportare, a titolo esemplificativo l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica predisposto;
- 7) indicare, in riferimento alle linee guida per l'individuazione delle MTD, di quanto si intende ridurre le attuali emissioni in atmosfera di NH₃ e CH₄ e le misure che si intendono prendere per consentire tale risultato. Le misure potranno consistere in tecniche scelte tra quelle elencate nell'apposita lista di MTD riportata nel capitolo H delle linee guida stesse. Si chiede in particolare di descrivere gli interventi indirizzati ad un buon mantenimento delle lettiere anche nella parte finale del ciclo di allevamento (analisi di alcuni parametri quali spessore della lettiera e umidità); si chiede inoltre di verificare la possibilità di modificare la dieta, migliorare la coibentazione degli edifici e utilizzare pavimentazioni permeabili all'aria (floating-floor, perfofloor);
- 8) inserire anche il metano nel Piano di monitoraggio per quanto riguarda i parametri riferiti all'aria;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 2010.0016250 del 18 febbraio 2010, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato delle osservazioni e chiesto la seguente documentazione integrativa:

SCARICHI ACQUE REFLUE

- 1) indicare la quantità di acqua prelevata rispettivamente dalla rete consortile di irrigazione e dall'acquedotto;
- 2) indicare i reali consumi idrici per i servizi igienici in quanto i dati riportati a pag. 15, al paragrafo 5.2 (55 mc) non corrispondono a quanto indicato nella tabella D.3 (25 mc);
- 3) indicare i valori reali di acqua utilizzata per i lavaggi visto che i dati riportati a pagina 11 della relazione tecnica non concordano con quanto riportato in tabella I.1 (*);
- 4) classificare ed indicare le modalità di gestione delle acque reflue prodotte

dall'impianto di abbattimento poveri (se classificabili come acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame che possono essere gestite come indicato nel titolo terzo del DM 7 aprile 2006 o possono essere scaricate come acque assimilate alle acque reflue domestiche secondo il comma 7, dell'articolo 101, del d.lgs 152/2006)

GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) specificare se la Società intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'articolo 183 del d.lgs 152/2006;
- 2) indicare come viene gestito l'olio esausto prodotto, atteso che la Società stessa è dotata di un impianto elettrogeno;
- 3) indicare l'azienda che esegue il compostaggio della lettiera, allegando la relativa documentazione ai fini della tracciabilità;
- 4) far pervenire i MUD inerenti la gestione dei rifiuti prodotti nello stabilimento;
- 5) chiarire perché nel calcolo dell'azoto utile ai fini agronomici (pag. 17) non vengono utilizzati, per le perdite, gli stessi parametri utilizzati a pag. 12;
- 6) indicare, pur presentando un sistema di abbattimento degli odori e delle polveri, come vengono gestiti i prodotti di risulta (acque del sistema di abbattimento) e trasmettere compilata la scheda F;
- 7) descrivere le modalità di pulizia del capannone;
- 8) specificare l'utilizzo delle cisterne. È opportuno che venga redatto un PUA (piano di Utilizzazione Agronomica) ed allegata la Comunicazione presentata al Comune per l'utilizzazione agronomica delle acque di lavaggio (acque reflue di allevamento) stoccate nei carri botte e della pollina qualora utilizzata ai fini agronomici anche se questo dovesse avvenire solo saltuariamente;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) specificare le modalità ed i tempi di asportazione della lettiera a fine di ogni ciclo di allevamento;
- 2) precisare se è previsto uno spazio di raccolta temporaneo della lettiera nel caso in cui quest'ultima non venga conferita all'azienda di compostaggio;
- 3) specificare il funzionamento del sistema abbattimento polveri (attivazione, durata...);
- 4) indicare la potenzialità degli impianti di combustione usati per il sistema di riscaldamento a cappa radiante alimentati a gas GPL;

- la Conferenza di servizi ha chiesto alla Società di:

- 1) approfondire la situazione autorizzativa dello scarico domestico presente in azienda;
- 2) precisare il valore relativo all'abbattimento delle polveri riportato nella Tabella a pag. 15;
- 3) specificare, con riferimento al Piano di monitoraggio e controllo riportato nell'allegato 2 alla relazione tecnica presentata dalla Società, come viene rispettata la metodologia UNI-EN 13284 relativa alla misura del PM riportata nella tabella 2, dell'allegato 2;
- 4) specificare la metodologia di disinfezione dei capannoni attualmente adottata e quella che si intende adottare. Si chiede inoltre di descrivere, con materiale fotografico, la barriera verde posta intorno all'insediamento;
- 5) identificare la presenza di sorgenti e/o falde freatiche allo scopo di attuare eventuali piani di campionamento degli acquiferi sotterranei;

6) precisare, relativamente alle integrazioni presentate nell'anno 2008, ciò che rimane attuale;

- la Conferenza di servizi ha chiesto pertanto alla Società di ripresentare, in numero di 8 copie, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del Verbale, la documentazione tecnica aggiornata ed integrata secondo le richieste dell'ASS n. 6, della Provincia e della Conferenza stessa,

Vista la nota prot. n. ALP.10-18290-PN/AIA/33 del 22 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune competente e la scheda contenente lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili previste dal D.M. 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la nota del 7 aprile 2010, con la quale la Società ha trasmesso la scheda contenente lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili previste dal D.M. 29 gennaio 2007 ed ha precisato di non essere tenuta alla predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica in quanto le lettiere prodotte dall'allevamento sono destinate ad attività di compostaggio;

Vista la nota del 12 aprile 2010, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di prima seduta della Conferenza di servizi, relativa alla gestione delle risorse idriche e degli scarichi di acque reflue, all'abbattimento delle polveri, alla disinfezione dei capannoni, alla presenza di acquiferi sotterranei, al consumo di acqua ed alle migliori tecniche disponibili;

Vista la nota prot. n. 6846 del 28 aprile 2010, con la quale il Comune di Caneva ha trasmesso copia dell'ordinanza n. 17 del 26 aprile 2010, con la quale era stato imposto al legale rappresentante della Società di non effettuare l'utilizzazione agronomica di cui alla comunicazione presentata in data 6 aprile 2010;

Vista la nota del 18 giugno 2010, con la quale la Società ha trasmesso al Comune di Caneva, la richiesta di revoca della citata ordinanza Comunale n. 17 del 26 aprile 2010;

Considerato che in data 20 settembre 2011 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di servizi, alla quale hanno partecipato il Comune di Caneva, l'ARPA Friuli Venezia Giulia, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", nonché la Società richiedente;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 20 settembre 2011, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 2011.0068233 del 19 settembre 2011, con la quale la Provincia di Pordenone specifica che:

1) per quanto concerne le emissioni in atmosfera, la Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C. genera, come tutti gli allevamenti, emissioni dovute ai ricambi d'aria utilizzati per il benessere degli animali allevati in ambiente confinato. Per limitare tali emissioni le uniche metodologie possibili sono relative all'applicazione delle BAT per quanto attiene la gestione dell'allevamento;

2) non imporrà prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera poiché, per questa tipologia di attività, le BAT stesse non prevedono di fatto la presenza di sistemi di abbattimento delle emissioni, ma forniscono solo indicazioni per la corretta gestione dell'allevamento;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 13968 del 14 settembre 2011, con la quale il Comune di Caneva:

- 1) ha fatto presente le continue e numerose lamentele dei cittadini abitanti nelle vicinanze dell'allevamento;
- 2) chiesto che venga identificata la presenza di sorgenti e/o falde freatiche sul sito aziendale in argomento, allo scopo di attuare tramite ARPA, eventuali piani di campionamento degli acquiferi sotterranei;
- 3) chiesto che venga identificata una posizione nelle immediate vicinanze dell'azienda agricola, opportunamente selezionata in funzione del microclima locale, per la valutazione, da parte di ARPA, della qualità dell'aria relativamente alle emissioni di particolato dalle attività zootecniche;
- 4) ha ritenuto opportuno che vengano adottati accorgimenti necessari per ridurre il diffondersi di polveri nell'atmosfera, durante le fasi cicliche di carico/scarico pollame e in quelle di rimozione e carico sui mezzi di trasporto delle lettiere ad ogni fine ciclo;
- 5) ha ritenuto appropriato valutare l'installazione, da parte della Società agricola, di un "naso elettronico", di quelli già comunemente utilizzati in campo industriale, per raccogliere ed elaborare le informazioni provenienti da una serie di sensori di gas, al fine di acquisire e digitalizzare i dati e redigere una mappa olfattiva che permetterà di effettuare sia analisi di tipo qualitativo che di tipo quantitativo sulle sostanze odorigene moleste;
- 6) chiesto vengano recepite le osservazioni sopra evidenziate;

- il rappresentante della Società, in merito alla nota del Comune di Caneva, ricorda che la stessa ha già trasmesso, in aprile 2010, documentazione integrativa da cui risulta che il sito non è direttamente interessato dalla presenza di falde o sorgenti e che lo studio geologico comunale non evidenzia sorgenti o falde nel raggio di 300 metri. Il rappresentante della Società fa inoltre presente che lo scarico al suolo delle acque domestiche provenienti dall'abitazione è autorizzato nell'ambito della concessione edilizia dalla normativa vigente;

- il rappresentante del Comune si riserva di verificare lo stato autorizzativi dello scarico dell'abitazione del custode inserita nel perimetro aziendale;

- il rappresentante di ARPA dichiara, in relazione alla richiesta del Comune di individuazione di una postazione per la valutazione della qualità dell'aria riguardo l'emissione di particolato da parte della Società Agricola, di aver effettuato nel periodo 2003-2008 numerose campagne di misura al fine di valutare non solamente la presenza di particolato ma anche la carica microbica ambientale e la presenza di odori, utilizzando l'ammoniaca quale tracciante. Il rappresentante di ARPA dichiara inoltre che i relativi dati sono stati trasmessi anche al Comune e sono comunque a disposizione presso ARPA;

- il rappresentante del Comune di Caneva, dopo chiarimenti con ARPA, ritiene che la citata richiesta sia da considerarsi superata;

- il rappresentante della Società Agricola sostiene che, in relazione allo smaltimento dei liquidi contenuti nelle vasche, trattasi di acque reflue gestibili nell'ambito del decreto ministeriale 7 aprile 2006, considerando anche i risultati analitici a suo tempo prodotti;

- la Conferenza di servizi, sulla base della nota della Provincia di Pordenone prot. n. 2010.0065316 del 18 agosto 2010 e dopo approfondita discussione, ritiene che trattasi di rifiuti liquidi non pericolosi;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 53560/ISP. del 20 settembre 2011, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha:

- 1) evidenziato che dalle indagini ambientali svolte da arpa Dipartimento provinciale di

Pordenone nel 2004, nel 2005 e 2007-2008, risulta un impatto in termini di odori e polveri dovuto alle lavorazioni della Società agricola Castello S.S. di Marco Palù & C. e che tale impatto, in particolare, ha un andamento periodico con delle punte di criticità in corrispondenza delle fasi finali del ciclo di crescita dei polli e durante le operazioni di carico della pollina;

2) tratto dai numerosi sopralluoghi svolti dall'ASS n. 6 stessa, le seguenti considerazioni:

a) le operazioni di carico della pollina provocano una consistente polverosità, in modo particolare nel momento in cui la lettiera cade dalla pala meccanica nel cassone del camion;

b) l'odore tipico dell'allevamento di polli in alcune giornate è chiaramente percepibile all'esterno della proprietà della Società, in corrispondenza delle abitazioni limitrofe;

c) la gestione dell'allevamento avviene secondo le MTD previste dal D.M. 29 gennaio 2007, in particolare vengono adottati tutti gli accorgimenti per mantenere asciutta la lettiera e ridurre quindi la generazione di odori;

d) le abitazioni si trovano in una posizione sfavorevole rispetto all'allevamento, in quanto la vicinanza e la posizione rispetto alla direzione del vento favoriscono la presenza di odori tipici dell'allevamento in corrispondenza delle stesse;

3) segnalato, in qualità di Ente con compiti di supporto tecnico scientifico, che gli Enti responsabili della Pianificazione territoriale e il Comune di Caneva in modo particolare, dovranno prendere atto della situazione di disagio derivante da un errata collocazione urbanistica delle abitazioni rispetto all'allevamento e pensare ad un contesto territoriale sul quale ricollocare l'allevamento favorendone quindi lo spostamento;

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 4207/2011/SA/PA/132 del 20 settembre 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha:

1) evidenziato che:

a) seppur correttamente effettuata, la gestione dell'attività di allevamento determina inevitabilmente, a seconda delle diverse fasi del ciclo produttivo, la diffusione nell'ambiente circostante di odori molesti e polveri;

b) nel caso dell'allevamento della Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C. esiste una stretta contiguità tra attività produttiva e zone residenziali, con una distanza che in alcuni casi risulta inferiore ai 30 metri;

c) le indagini ambientali condotte dal Dipartimento di ARPA hanno mostrato come la soglia di accettabilità su base giornaliera per il parametro ammoniacale, che EPA (Agenzia per l'Ambiente degli Stati Uniti d'America, 2001) ha fissato in 100µg/mc, venga superata anche del 100% del valore indicato durante le fasi del ciclo di produzione;

2) segnalato come l'attuale collocazione della Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C. risulti incompatibile con l'adiacente zona residenziale;

3) ritenuto che non sussistano le condizioni ambientali per la concessione della richiesta Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Società;

4) proposto, in alternativa, la collocazione in altra sede dell'impianto industriale, in un'area da individuarsi a cura dell'Amministrazione comunale di Caneva;

- il rappresentante della Società dichiara che la soglia di accettabilità su base giornaliera per il parametro ammoniacale, citato nella nota dell'ARPA, è un parametro di riferimento aspecifico, in quanto i 100 microgrammi/mc, sono valutati in Lombardia in 300

microgrammi/mc, dichiara che la Società stessa rispetta correttamente tutte le previsioni delle Linee Guida (MTD), conferma l'attesa che venga riconosciuto quanto previsto dall'articolo 1 del d.lgs 59/2005 e ribadisce, comunque, dopo averlo già a suo tempo fatto presente all'amministrazione comunale, la disponibilità ad un trasferimento nell'ambito del comune stesso;

- il rappresentante di ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone precisa che relativamente al valore di 300 microgrammi/mc, le linee guida della Regione Lombardia fanno riferimento a 300 OU/mc per impianti di compostaggio;

- i rappresentanti dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli occidentale" e di ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ritengono che, nonostante le precisazioni del rappresentante della Società Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C., non sussistano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a favore della stessa;

- il rappresentante della Regione si uniforma al parere tecnico espresso da ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone;

- il rappresentante del Comune di Caneva, pur riconoscendo la valida gestione dell'allevamento, ritiene non sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e dichiara la propria disponibilità all'individuazione di un'area alternativa;

- la Conferenza di servizi, esprime pertanto una determinazione conclusiva negativa sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C., per l'allevamento di pollame sito in Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8 e stabilisce che la Società stessa potrà concludere il ciclo produttivo presente in allevamento alla data di ricevimento del provvedimento di diniego;

Preso Atto che la Provincia di Pordenone e l'AATO "Occidentale", non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 20 settembre 2011;

Vista la nota prot. n. STINQ-32403-PN/AIA/33 del 28 settembre 2011, con la quale il Servizio competente ha, tra l'altro, trasmesso alla Società, il verbale della seduta della Conferenza di servizi di data 20 settembre 2011;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Vista la nota del 28 settembre 2011, con la quale la Società ha chiesto la revisione della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi di cui al verbale del 20 settembre 2011;

Vista la nota prot. n. STINQ-33621-PN/AIA/33 del 7 ottobre 2011, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società, i motivi per i quali intende emanare un atto di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento di pollame sito in Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8, rappresentando alla Società medesima che ha il diritto, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990, di presentare per iscritto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota stessa, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

Vista la nota del 13 ottobre 2011, con la quale la Società ha inviato le proprie osservazioni, ai sensi del citato articolo 10-bis della legge 241/1990, richiedendo il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale "pro tempore" che consenta "l'effettiva

realizzazione di un piano ridislocativo dell'insediamento";

Vista la nota prot. n. STINQ-39100-PN/AIA/33 del 21 novembre 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- inviato al Comune di Caneva, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la citata nota della Società datata 13 ottobre 2011;

- chiesto agli Enti medesimi di esprimersi in ordine alle osservazioni formulate dalla Società ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990;

Vista la nota prot. n. 18043 del 9 dicembre 2011, con la quale il Comune di Caneva, in risposta alla richiesta del Servizio competente, ha dichiarato di uniformarsi alle valutazioni tecniche espresse dagli organi istituzionalmente deputati alla tutela dell'ambiente e della salute;

Vista la nota prot. n. 5781/2011/SA/PA/123 del 14 dicembre 2011, con la quale il Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, in risposta alla richiesta del Servizio competente, ha confermato le valutazioni espresse durante la Conferenza di servizi del 20 settembre 2011;

Vista la nota prot. n. 69052/ISP del 13 dicembre 2011, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", in risposta alla richiesta del Servizio competente, ha ribadito quanto dedotto durante la seduta della Conferenza di servizi del 20 settembre 2011;

Preso atto che la Provincia di Pordenone non ha risposto alla richiesta del Servizio competente;

Considerato che né il decreto legislativo 59/2005, vigente all'epoca della presentazione dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale, né le norme della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, che attualmente disciplinano la materia, contemplano la possibilità di un'autorizzazione integrata ambientale temporanea, posto che le norme stesse ne fissano l'efficacia temporale;

Ritenuto, in considerazione delle posizioni prevalenti espresse nella Conferenza di servizi che l'impianto in questione non è compatibile con l'area circostante ad esso;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover denegare l'autorizzazione integrata ambientale alla Società Agricola Castello S.S. di Marco Palù & C., per l'allevamento di pollame sito in Comune di Caneva (PN), via Dietro Castello, 8;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;


DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa indicate, è denegata l'autorizzazione integrata ambientale alla Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C. con sede legale in Comune di Caneva (PN), Via Dietro Castello, 8, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

Art. 2 - La Società Agricola Castello S. S. di Marco Palu' & C. può portare a conclusione il ciclo produttivo presente in allevamento alla data di ricevimento del presente provvedimento di diniego.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Trieste, **2 FEB. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Pierpaolo Gubertini